



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 273 del 07/12/2022

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della
Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2023**

Firmato da:

Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2023.”

**TITOLO I
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI**

**Capo I
Interventi per l’istruzione e le politiche giovanili**

Art. 1

Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore

1. Al fine di tutelare il diritto allo studio scolastico e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, il "Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore", di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è dotato di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 4, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 2

Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro

1. Al fine di sostenere i percorsi socio educativi, di istruzione e di formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) è dotato di 100.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 12, Programma 5, Titolo I del bilancio finanziario 2023-2025.

Art. 3

Voucher per l’attività sportiva

1. Il Fondo, istituito dall'articolo 3, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021), volto a consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni mediante l'erogazione di voucher, è dotato di 2.500.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024, e 2025 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

Capo II

Interventi per le politiche sociali, le fasce deboli e i soggetti vulnerabili

Art. 4

Fondo Sociale Regionale

1. Al fine di promuovere e assicurare la tutela dei diritti sociali di cittadinanza alle persone e alle famiglie, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), il Fondo sociale regionale è dotato di 12.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025.

Art. 5

Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi"

1. Il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale dei cittadini diversamente abili, istituito dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) , è dotato di 200.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 6

Sostegno alle donne vittime di violenza di genere

1. Al fine di incentivare interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli previste dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), è disposto, per l'esercizio finanziario 2023, uno stanziamento nella misura di euro 500.000,00 nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 7

Contributo straordinario alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, il contributo previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016) a favore della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo” di Maddaloni di Caserta, nella misura di euro 3.000.000,00 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Capo III

Interventi a favore del lavoro e della sicurezza sul lavoro

Art. 8

Misure a sostegno dell'occupazione femminile

1. Al fine di promuovere la parità retributiva tra i sessi, la permanenza, il reinserimento, e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro, la valorizzazione delle competenze delle donne e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare, il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), volto a sostenere l'occupazione femminile stabile e di qualità, è dotato di 675.000,00 euro per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Il Fondo per il microcredito destinato alle donne in situazioni di disagio sociale, istituito dall'articolo 11 della legge regionale n. 17/2021 è dotato di 200.000,00 euro per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Capo IV

Interventi per le Politiche Culturali

Art. 9

Promozione culturale

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, lo stanziamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è quantificato in 2.000.000,00 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023- 2025.

Art. 10

Sostegno al settore dello spettacolo

1. Al fine di assicurare continuità al sostegno della Regione Campania al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è disposto uno stanziamento per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 di 15.000.000,00 euro, nella misura di 14.658.000,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e di 342.000,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 11

Contributo straordinario al Teatro di San Carlo e al Teatro Municipale Giuseppe Verdi

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario a favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 6/2007, nella misura di 5.000.000,00 euro, ed a favore del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, nella misura di 2.000.000,00 euro, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 12

Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva

1. Al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio delle attività cinematografiche e audiovisive, il Fondo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è dotato di 5.000.000,00 euro per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 13

Sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale

1. Al fine di sostenere e incentivare la promozione culturale e di educazione permanente con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, sono disposti i seguenti interventi:

- a) per l'attuazione della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1° settembre 1981, n. 65 -Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei) è disposto nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione 2023-2025 uno stanziamento di euro 833.000,00 negli esercizi 2023 e 2024 e di euro 803.000,00 nell'esercizio 2025 e di 145.000,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025;

- b) per l'attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale) è disposto, per l'anno 2023, uno stanziamento di 665.000,00 euro nella misura di 265.000,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di 400.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 e, per ciascun anno 2024 e 2025, uno stanziamento di 515.000,00 euro nella misura di 265.000,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di 250.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025.

Art. 14

Fondo per il sostegno degli interventi di valorizzazione dei beni monumentali regionali

1. Al fine di assicurare continuità agli interventi di valorizzazione dei monumenti regionali, il “Fondo volto a sostenere iniziative degli enti locali e degli enti gestori di beni monumentali diretti a garantire un’adeguata illuminazione” di cui all’articolo 1, comma 11 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020) è dotato per l’esercizio finanziario 2023 di 400.000,00 euro nell’ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025.

Art. 15

Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania

1. Al fine di valorizzare i sei siti iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO in Campania e di potenziare le attività di divulgazione e informazione sugli stessi, il Fondo istituito dal comma 2 bis dell’articolo 10 della legge regionale n. 38/2017 è dotato di 100.000,00 euro per l’anno 2023 nell’ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale determina le modalità di accesso ai contributi da parte degli enti di gestione dei siti UNESCO campani.
2. Il Fondo “Pizzaioli napoletani - Patrimonio UNESCO”, volto a supportare l'organizzazione di iniziative di promozione e diffusione de "L'arte del pizzaiolo napoletano" proclamata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, istituito dal comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n.38/2017, è dotato di 100.000,00 euro per l’anno 2023 nell’ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025.
3. All'università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 maggio 2016 n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, al fine di salvaguardarne il patrimonio artistico e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto un contributo di euro 500.000,00 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 16

Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza

1. Al fine di sostenere la diffusione della cultura scientifica, è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario a favore della Fondazione IDIS Città della Scienza nella misura di euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Capo V

Rifinanziamento di leggi regionali di spesa

Art. 17

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 18

Razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica. Modifiche alla legge regionale n. 1/2012

1. All'articolo 6 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012-) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Veicoli di proprietà o in utilizzo della Regione Campania”;

b) al comma 1, dopo le parole “negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico” sono aggiunte le seguenti: “ovvero utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”.

Art. 19

Ristrutturazione del debito

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2022, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti del comma 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005)

Art. 20

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari) si applicano alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui la Regione Campania è parte.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di attuazione del presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI MANUTENZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

Art. 21

Modifica alla legge regionale n. 7/2020. Proroga di termini legislativi

1. Al comma 3-bis dell'articolo 53 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) il termine "2023" è sostituito con il termine "2024".

Art. 22

Modifica alla legge regionale n. 11/2013. Costituzione in giudizio

1. Alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) provvede alla eventuale costituzione di parte civile e all'azione di regresso nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio contenente imputazioni per i delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi in violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile al ristoro delle spese sostenute dall'ente stesso e alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge."

b) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La dotazione finanziaria per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera g-bis, è pari ad euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 a valere sulle risorse appostate alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programma 11 "Altri Servizi Generali" Titolo 1 "Spesa Corrente" del bilancio di previsione 2023-2025".

Art. 23

Modifiche alla legge regionale n. 3/2019. Contrasto al randagismo

1. Alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 1), le parole "di conduzione" sono sostituite dalle seguenti "per la corretta detenzione e conduzione";

b) all'articolo 6, comma 5, dopo la parola "assegnato" sono aggiunte le seguenti "codice fiscale o la partita iva del proprietario, numero di microchip della madre e data di nascita";

c) all'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f bis) rispettare i criteri e le modalità per la corretta detenzione e conduzione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera m) punto 1)";

d) all'articolo 11 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. I titolari dei canili pubblici e privati di cui al comma 7, segnalano per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente:

- a) il trasferimento di proprietà e l'adozione del cane entro cinque giorni dall'evento;
- b) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall'evento;
- c) il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento e trasmettono idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa, certificato di sepoltura o cremazione, secondo le vigenti norme."

e) all'articolo 25, comma 1, alla lettera a) dopo la parola "3" è aggiunta la parola "5," e dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente: "c quater) per le violazioni di cui all'articolo 11, comma 6 e per le violazioni di cui all'articolo 11, comma 7-bis, da euro 300,00 a euro 900,00".

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 13/2022. Rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

- 1) al comma 1, primo periodo, le parole: "con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria" sono sostituite dalle seguenti " , con esclusione degli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici";
- 2) al comma 2, le lettere a), c) e d) sono abrogate;
- 3) al comma 3, alla lettera a) dopo le parole "le parti strutturali dell'edificio" la disgiuntiva "o" è sostituita dal segno di interpunzione " , "; la lettera f) è abrogata e la lettera g) è sostituita dalla seguente "g) il rifacimento parziale di tramezzi interni, anche con una diversa tipologia di materiali e senza variare la disposizione interna, qualora non riguardi le parti strutturali dell'edificio, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici";
- 4) al comma 6, dopo le parole "articolo 23, comma 01, lettere", sono aggiunte le parole: "a),";
- 5) al comma 7, le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "alla data dell'1 gennaio 2019";
- 6) al comma 10, dopo le parole "articolo 27, comma 5" sono inserite le seguenti: "della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31";

b) all'articolo 4:

- 1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2023" e dopo le parole "in ragione della loro natura" sono aggiunte le seguenti "e nel rispetto della pianificazione paesaggistica vigente e delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004 e, in particolare, dell'articolo 143 del medesimo decreto";
- 2) al comma 7, le parole "Nelle zone dove gli strumenti di pianificazione vietano le nuove costruzioni, la demolizione e la ricostruzione sono soggette al mantenimento del volume preesistente." sono sostituite dalle seguenti: "In via sperimentale e sino alla adozione della nuova pianificazione paesaggistica nelle zone di minore impatto paesaggistico e ambientale ove gli strumenti di pianificazione vietano le nuove costruzioni la Giunta regionale, in accordo con i competenti Organi del Ministero della cultura, individua le aree dove è possibile realizzare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con il mantenimento del volume preesistente";
- 3) al comma 8, prima delle parole "Gli interventi di rigenerazione urbana" sono aggiunte le seguenti "Ai sensi dell'articolo 28 bis, dpr 380/2001, qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata,";
- 4) al comma 13, dopo le parole "destinazioni compatibili o complementari" sono aggiunte le seguenti: "con le destinazioni della zona omogenea in cui tali complessi ricadono." e le parole da "Sono compatibili e complementari" a "turistico-ricettivo." sono soppresse;
- 5) il comma 14 è così sostituito: "14. Per gli interventi finalizzati al recupero ed al riutilizzo di complessi industriali e produttivi, da realizzarsi con ristrutturazioni edilizie effettuate anche mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie preesistenti, è previsto il

riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, non superiore al venti per cento, rispetto a quella preesistente, nei limiti del rapporto di copertura del sessanta per cento, come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, per destinazioni compatibili o complementari con le destinazioni della zona omogenea in cui tali complessi ricadono, anche mediante il riposizionamento delle relative volumetrie nell'ambito dell'area coperta o scoperta rientrante nella disponibilità del complesso immobiliare industriale oggetto dell'intervento di ristrutturazione. Tali interventi con le medesime premialità e condizioni sono consentite anche nel caso di delocalizzazione dello stesso complesso industriale e produttivo, laddove vi sia la disponibilità di una area alternativa rispetto a quella ove ricadono le volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento e conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.”;

6) al comma 15, le parole: “Ai fini del presente articolo le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del dpr 380/2001, prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.” sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole “al comparto dell'ERS” sono sostituite con le parole “al comparto dell'Edilizia residenziale pubblica (ERP)”.

Art. 25

Ulteriori disposizioni di modifica normativa

1. Al comma 1 dell'articolo 3bis della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) le parole “sentite le competenti commissioni consiliari permanenti e speciali” sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) dopo la parola “numero” è aggiunta la parola “massimo”.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.